



Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro

Settore Politiche del lavoro

Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34

Legge regionale 24 novembre 2023, n. 32

Deliberazione della Giunta regionale del 9 ottobre 2023, n. 18-7514

Deliberazione della Giunta regionale del 6 novembre 2023, n. 11-7649

Deliberazione della Giunta regionale del 12 febbraio 2024, n. 22-8172

Bando

Supporto finanziario alle imprese per il rilancio e lo sviluppo

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. ___ del ___/___/___

Sommario

PREMESSA	3
1. FINALITÀ E RISORSE	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
3. CONTENUTI.....	5
4. PROCEDURE	14
5. ISPEZIONI E CONTROLLI.....	23
6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE.....	23
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	27
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILI ESTERNI.....	27
9. INFORMAZIONI E CONTATTI.....	28
APPENDICI	29
Appendice 1 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	29
Appendice 2 – DEFINIZIONI	31
Appendice 3 – ITER DEI PROCEDIMENTI.....	35
Appendice 4 – RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI	40
Appendice 5 – ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE.....	43

PREMESSA

Tra gli strumenti finanziari a salvaguardia dell'occupazione i Fondi comuni di investimento mobiliare, ed in particolare i fondi di investimento alternativi riservati, rivestono un ruolo particolarmente importante, consentendo a Piccole e medie imprese in temporanea crisi finanziaria non dipendente dalla propria attività imprenditoriale e dalle modalità di gestione del patrimonio, di rilanciare la propria attività e salvaguardare l'occupazione e la competitività dell'impresa stessa.

Per tale motivo, la Regione Piemonte ha promosso il "Fondo Rilancio e Sviluppo", un nuovo strumento di finanza alternativa, al fianco di quelle imprese che in situazione di temporanea crisi finanziaria hanno tuttavia un forte e storico radicamento nel tessuto economico e sociale piemontese e presentano concrete e comprovate possibilità di rilancio e di salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il "Fondo Rilancio e Sviluppo" supporta con forme di finanziamento le società medio-piccole o imprese cosiddette mid-cap, il cui fatturato annuo sia compreso indicativamente tra 2 milioni e 200 milioni di euro e che abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) siano attive nei settori dell'industria e dei servizi;
- b) si trovino nella condizione di sub performing e/o di cosiddetto distress finanziario, purché intraprendano un processo di ristrutturazione del proprio indebitamento finanziario e presentino concrete possibilità di rilancio.

1. FINALITÀ E RISORSE

La Misura intende favorire l'accesso delle imprese piemontesi al "Fondo Rilancio e Sviluppo"¹ (di seguito anche "Fondo") che operano sul territorio Piemontese, supportandole finanziariamente nelle fasi di accesso al Fondo e di realizzazione del Piano di ristrutturazione e rilancio con esso concordato.

La Misura intende quindi integrare e rafforzare i progetti di risanamento, ristrutturazione e rilancio di imprese piemontesi sub-performing e in temporaneo disequilibrio finanziario, ma con concrete possibilità di rilancio supportate da business plan validi, che abbiano avviato un percorso formalizzato di sostegno da parte del "Fondo Rilancio e Sviluppo", focalizzato su operazioni di turnaround e rilancio aziendale, al fine di favorire le ricadute di tali operazioni sul territorio piemontese, con particolare riferimento a quelle occupazionali.

Per accedere alla Misura i beneficiari devono impegnarsi a non ridurre la presenza occupazionale sul territorio piemontese conseguentemente all'attivazione del percorso formalizzato di sostegno.

La dotazione complessiva della Misura, approvata con DGR 18-7514/2023/XI, è pari a **€ 8.000.000,00**.

Il sostegno alle imprese è concesso nella forma della sovvenzione a fondo perduto sulle spese di accesso al Fondo e di realizzazione del piano di rilancio, come specificate al successivo paragrafo 3.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Norma che istituisce l'aiuto

Il Bando si inserisce nell'ambito della Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme in materia di promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" e della Legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro" e rispetta i criteri generali dettati dalla D.G.R. n. 18-7514 del 09.10.2023, dalla D.G.R. n. 11-7649 del 06.11.2023 e dalla D.G.R. n. 22-8172 del 12.02.2024.

Le agevolazioni previste dal presente Bando sono erogate ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59).

I riferimenti completi a tutta la normativa applicabile sono riportati nell'Appendice 4 del Bando.

¹ "Finint Special Credit Opportunity Fund" promosso da Finpiemonte, Finint Investments, Banca d'Alba, Banca Alpi Marittime, Generalfinance oltre ad altre banche e fondazioni bancarie. Per maggiori informazioni sul fondo consultare i seguenti link:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/strumenti-per-competitivita-delle-imprese/fondo-rilancio-sviluppo>
<https://www.finpiemonte.it/sites/default/files/CS/Scheda%20di%20sintesi.pdf>
<https://www.finintinvestments.com/it/fondi/fondi-scheda.php?t=npe&m=1&id=25>

2.2 Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di Stato

Le agevolazioni previste dal Bando sono concesse:

- a) ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in GUUE L del 15/12/2023 (di seguito **“Regolamento (UE) n. 2023/2831 “de minimis”**);
- b) ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato in GUUE L 187 del 26/06/2014 e s.m.i., (di seguito **“Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.”**) e in particolare secondo quanto previsto:
 - all'art. 14 Aiuti a finalità regionale agli investimenti
 - all'art. 17 Aiuti agli investimenti a favore delle PMI
 - all'art. 18 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza
 - all'art. 19 Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere
 - all'art. 28 Aiuti all'innovazione a favore delle PMI

3. CONTENUTI

3.1. Beneficiari

Beneficiari della Misura sono le PMI e le imprese a media capitalizzazione con almeno una sede operativa interessata dal progetto in Piemonte, sub-performing e in temporaneo disequilibrio finanziario, ma con concrete possibilità di rilancio supportate da business plan validi, che abbiano avviato un percorso formalizzato di sostegno da parte del “Fondo Rilancio e Sviluppo” focalizzato su operazioni di turnaround.

Per accedere alla Misura i beneficiari devono impegnarsi a non ridurre, per l'intero anno solare successivo alla conclusione degli interventi, la presenza occupazionale sul territorio piemontese rispetto alle Unità Lavorative Annue (U.L.A.)² presenti presso tutte le sedi operative piemontesi dell'impresa richiedente nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda.

Al momento di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono soddisfare i seguenti requisiti specifici:

- 1) essere classificabili come PMI o come imprese a media capitalizzazione (o mid-cap), ivi comprese le piccole imprese a media capitalizzazione (o small mid-cap)³;
- 2) essere iscritte al Registro Imprese della CCIAA;

² Per la definizione di U.L.A. si veda l'Appendice 2.

³ Per la definizione di “PMI”, “piccola impresa a media capitalizzazione” e “impresa a media capitalizzazione” si veda l'Appendice 2.

- 3) avere almeno un'unità locale operativa attiva in Piemonte;
- 4) non operare sul territorio piemontese (codice ATECO Primario dell'unità locale in Piemonte) nei settori esclusi indicati all'Appendice 5 del Bando;
- 5) non essere in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.⁴;
- 6) non trovarsi in liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto.

3.2 Interventi ammissibili

Sono ammissibili gli interventi di rilancio e sviluppo che abbiano una significativa ricaduta in Piemonte, per i quali, entro i termini di completamento del procedimento di concessione, sia stato formalizzato il sostegno del "Fondo Rilancio e Sviluppo", come definito al precedente paragrafo 1, attraverso strumenti partecipativi e strumenti rappresentativi di partecipazioni al capitale (strumenti di equity/Quasi equity).

La formalizzazione dell'intervento del Fondo deve avvenire attraverso apposita delibera del Comitato Investimenti di Finint Investments.

Gli interventi devono riguardare un Piano di spesa organico e funzionale al rilancio dell'impresa, da completare **entro 18 mesi** dalla data di concessione dell'agevolazione, che comprenda le spese sostenute dall'impresa per accedere al Fondo (due diligence e spese indicate al successivo paragrafo 3.3 - punto a) e le spese necessarie per la riorganizzazione operativa e/o societaria (investimenti e spese per servizi straordinari, come indicati al successivo paragrafo 3.3 - punto b) previste da apposito Piano approvato dal Fondo.

3.3 Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle sostenute dopo la presentazione della domanda e fino a 18 mesi dopo la concessione dell'agevolazione, riguardanti:

a) Spese per l'accesso al Fondo e la predisposizione degli strumenti finanziari di supporto

- 1) spese di due diligence e analisi dell'impresa effettuate dal Fondo o da soggetti da esso incaricati;
- 2) spese legali per la predisposizione e gestione degli atti giuridici inerenti l'accesso al Fondo e la predisposizione/utilizzo degli strumenti di finanziamento (es: costi legali per l'emissione di Bond e/o sottoscrizione contratti di finanziamento);
- 3) attività di advisory propedeutiche al perfezionamento delle operazioni del Fondo;
- 4) oneri finanziari sostenuti per l'accesso al Fondo e la predisposizione/utilizzo degli strumenti finanziari (es: costi di emissione di Bond, costi *una tantum* per predisposizione dell'operazione), diversi dagli interessi passivi periodici pagati per la restituzione del finanziamento.

⁴ Per la definizione di "impresa in difficoltà" si veda l'Appendice 2.

b) Spese per investimenti fissi e per servizi di carattere straordinario funzionali al rilancio dell'impresa

- 1) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e arredi funzionali all'attività dell'impresa;
- 2) acquisto e ristrutturazione di immobili (pari al massimo al 20% del totale della voce 1 "acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e arredi funzionali all'attività dell'impresa");
- 3) acquisizione di attivi immateriali relativi a diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
- 4) servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, non continuativi o periodici e che esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari⁵;
- 5) locazione, installazione e gestione dello stand in occasione della partecipazione a fiere o mostre;
- 6) costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
- 7) costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione⁶.

Per essere considerate ammissibili le domande di agevolazione **devono prevedere obbligatoriamente spese relative al precedente punto a).**

Le spese di cui al precedente punto b), invece, sono **facoltative** e possono essere riconosciute **fino a un massimo del 40%** delle spese complessive (a) + (b).

Non sono ammesse le seguenti spese:

- sostenute prima della presentazione della domanda e/o per le quali siano stati assunti impegni giuridicamente vincolanti prima della presentazione della domanda (es. conferme d'ordine, pagamento di acconti, ecc.);
- l'IVA, fatti salvi i casi in cui sia realmente e definitivamente sostenuta dal singolo beneficiario e non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di riferimento;
- acquisto di beni equiparabili a materiali di consumo, scorte o minuteria e in generale di beni non classificabili a bilancio come immobilizzazioni materiali e immateriali;
- acquisto di automezzi;
- servizi di consulenza per la presentazione della domanda relativa al presente Bando;
- beni/servizi non coerenti con l'intervento oggetto della richiesta di agevolazione;
- commesse interne o affidate a imprese/soggetti che presentino legami societari o mediante amministratori con l'impresa beneficiaria;
- lavori in economia.

⁵ Si considerano costi di esercizio ordinari, e quindi non ammissibili, la consulenza fiscale, la consulenza legale, la pubblicità e servizi simili.

⁶ Per le definizioni di "servizi di consulenza in materia di innovazione" e "servizi di sostegno all'innovazione" si veda l'Appendice 2.

3.3.1 Condizioni di ammissibilità per investimenti materiali e immateriali

Gli aiuti finalizzati ad agevolare gli **investimenti materiali e immateriali di cui alla precedente lettera b), punti 1), 2) e 3)** sono soggetti alle seguenti condizioni, indipendentemente dalla loro realizzazione o meno in aree ricomprese nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (c.d. aree 107.3.c):

- **i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, relativi a una o più delle seguenti finalità:** la creazione di un nuovo stabilimento; l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento; un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento;
- i beni di cui alla precedente lettera b), punti 1) e 2) devono essere di **nuova fabbricazione oppure acquisiti tramite locazione finanziaria;**
- i costi relativi alla **locazione di attivi materiali** possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:
 - a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data di conclusione degli interventi;
 - b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto;
- nel caso di beni acquisiti mediante **locazione finanziaria**, l'agevolazione sarà concessa ed erogata per un ammontare complessivo pari ai canoni di locazione pagati dall'impresa fino al termine di conclusione degli interventi e comunque per un importo massimo corrispondente al contributo che avrebbe percepito in caso di acquisto del bene di nuova fabbricazione;
- gli **attivi immateriali** di cui alla precedente lettera b), punto 3) sono ammissibili se soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 - b) sono ammortizzabili;
 - c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni.

Condizioni specifiche per investimenti di cui alla precedente lettera b), punti 1), 2) e 3) realizzati in aree 107.3.c

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., sono previste le seguenti condizioni di ammissibilità per gli aiuti finalizzati ad agevolare gli investimenti di cui alla precedente lettera b), punti 1), 2) e 3), realizzati nelle aree ricomprese nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (c.d. aree 107.3.c) dalle

imprese operanti nei settori non esclusi dall'art. 13 del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i.⁷ (e ferme restando le disposizioni di cui all'Appendice 5):

- **per le mid-cap** i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, finalizzati alla **creazione di una nuova attività economica** come definita dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.⁸. In particolare, gli investimenti devono essere finalizzati alla creazione di un nuovo stabilimento e/o alla diversificazione dell'attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile⁹ a quella svolta precedentemente nello stesso stabilimento;
- **per le mid-cap**, i costi degli attivi immateriali di cui alla precedente lettera b), punto 3) non possono superare il 50% del totale dei costi ammissibili per la parte relativa al progetto di investimenti materiali e immateriali di cui alla precedente lettera b), punti 1), 2) e 3);
- il beneficiario dell'aiuto deve apportare **un contributo finanziario pari almeno al 25%** dei costi ammissibili per investimenti materiali e immateriali di cui alla precedente lettera b), punti 1), 2) e 3), o attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico;
- per quanto riguarda gli aiuti concessi alle **mid-cap** per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili **devono superare l'ammortamento** degli attivi relativi all'attività da modernizzare nel corso dei tre esercizi finanziari precedenti;
- per gli aiuti concessi alle **mid-cap o alle PMI** a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili **devono superare almeno del 200% il valore contabile** degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;
- gli investimenti iniziali relativi alla stessa attività o ad un'attività analoga avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa provincia (NUTS 3) sono considerati parte di **un unico progetto di investimento**. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento;
- il beneficiario **non deve aver effettuato una delocalizzazione** come definita all'art. 2, punto 61 bis, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.¹⁰ verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto .

⁷ Sono escluse le imprese che svolgono attività nei seguenti settori: siderurgico, della lignite, del carbone; dei trasporti e delle relative infrastrutture; della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche; della banda larga. Per le definizioni dei settori di attività si veda l'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.

⁸ Per la definizione di "investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica" si rimanda all'Appendice 2.

⁹ Per la definizione di "attività uguali o simili" si rimanda all'Appendice 2.

¹⁰ L'art. 2, punto 61 bis, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. definisce la delocalizzazione come il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.

3.4 Tipologia ed entità delle agevolazioni

L'agevolazione consiste in una **sovvenzione a fondo perduto** di importo variabile e proporzionale rispetto all'importo dell'operazione finanziaria oggetto di intervento del Fondo.

L'agevolazione relativa alle spese di cui al punto b) del precedente paragrafo 3.3, potrà essere incrementata, all'interno dei massimali sotto indicati, in caso di impegno, adeguatamente motivato e dimostrato con un piano occupazionale e finanziario da parte del beneficiario, ad **aumentare la presenza occupazionale sul territorio piemontese**, con particolare riferimento a determinate categorie di contratti e lavoratori.

Nello specifico, **l'incremento occupazionale** è definito come differenza, in valore assoluto, tra:

- gli addetti presenti presso tutte le sedi operative piemontesi dell'impresa proponente nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, rilevati in termini di Unità Lavorative Annue (di seguito anche "ULA")¹¹
- e
- gli addetti presenti presso tutte le sedi operative piemontesi dell'impresa proponente alla data di conclusione degli interventi, rilevati in termini di Unità Lavorative (di seguito anche "UL") nel mese successivo al completamento delle assunzioni.

Fermo restando quanto sopra indicato, per essere considerato ammissibile ai fini della maggiorazione di contributo l'incremento occupazionale deve essere pari ad almeno un addetto presso una delle sedi operative piemontesi dell'impresa proponente alla data di conclusione degli interventi.

Si considerano "addetti" i dipendenti assunti dall'impresa a tempo indeterminato e a tempo determinato, escludendo dal conteggio qualsiasi tipo collaborazione esterna, sia essa con o senza Partita IVA. I contratti a tempo determinato devono essere trasformati in contratti a tempo indeterminato entro 90 giorni dalla data di assunzione.

Qualora l'incremento occupazionale riguardi addetti ricompresi in almeno una delle seguenti categorie di lavoratori, sarà riconosciuta **un'ulteriore maggiorazione** di agevolazione come indicata nelle tabelle riportate nel presente paragrafo:

- a) donne;
- b) giovani fra i 18 e i 35 anni di età;
- c) lavoratori che al momento dell'assunzione risultino fruitori di ammortizzatori sociali come definiti alla circolare n. 1/2023 dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro¹²;

¹¹ Per la definizione di "U.L.A. (Unità Lavorative Annue)" si rimanda all'Allegato 2.

¹² Reperibile al seguente link:

<https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1534028/Circolare+n.+1+del+27+ottobre+2023.pdf/3a3328b8-23e8-ba6d-fa48-925b8452da30?t=1698656245085>

- d) lavoratori che al momento dell'assunzione abbiano usufruito o stiano usufruendo dei servizi e delle Misure di cui al Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL);
- e) soggetti che, al momento dell'assunzione, siano riconducibili ad una o più delle seguenti categorie, rientranti fra quelle individuate dall'articolo 2, punto 4) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. ("lavoratori svantaggiati"):
- senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, da intendersi, come precisato dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017, come *"coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, nonché coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"*;
 - chi ha superato i 50 anni di età;
 - adulti che vivono soli con una o più persone a carico.

Il livello occupazionale raggiunto a conclusione dell'intervento dovrà essere mantenuto da ciascuna impresa beneficiaria per l'intero anno solare successivo alla conclusione degli interventi e sarà oggetto di specifici monitoraggi/controlli secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5. Il mantenimento del livello occupazionale sarà misurato in ULA.

Il calcolo della ricaduta occupazionale è effettuato al netto di eventuali riduzioni di addetti presso le sedi presenti in Piemonte di imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa beneficiaria.

Il contributo verrà riconosciuto secondo le intensità e massimali di aiuto previsti dalle diverse tipologie di spese ammissibili e dai regolamenti di aiuto applicati alla presente Misura, come riportati nelle seguenti tabelle. Il contributo totale massimo concedibile **non può in ogni caso essere superiore al 10% dell'operazione finanziaria sottostante**, oggetto di intervento del Fondo.

L'entità dell'agevolazione è stabilita nelle seguenti modalità:

a) Intensità di agevolazione per le Piccole e Medie imprese

Tipologia di spesa	Voce di spesa	Intensità base	Maggiorazione	% max	max €	Regime di aiuti	
Punto a) paragrafo 3.3	spese per l'accesso al Fondo (due diligence, spese legali, attività di advisory, oneri per l'intervento)	-	-	50%	€300.000	Reg. (UE) n. 2023/2831 "de minimis"	
Punto b) paragrafo 3.3	acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e arredi funzionali all'attività dell'impresa	15%	Incremento occupazionale +5% Assunzione di lavoratori da categorie premiali +5%	25%	€100.000	Reg. (UE) n. 651/2014 art. 14 (in Area 107.3.c)	
	acquisto e ristrutturazione di immobili (max 20% del totale della voce "acquisto di macchinari, impianti attrezzature e arredi funzionali all'attività dell'impresa")						
	acquisto attivi immateriali						
	acquisto di macchinari, impianti attrezzature e arredi funzionali all'attività dell'impresa	10%		10% per le medie imprese ¹³	20% per le piccole imprese	Reg. (UE) n. 651/2014 art. 17 (NON in Area 107.3.c)	
	acquisto e ristrutturazione di immobili (max 20% del totale della voce "acquisto di macchinari, impianti attrezzature e arredi funzionali all'attività dell'impresa")						
	acquisto attivi immateriali						
	servizi di consulenza non continuativi o periodici e che esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa	40%		50%	€25.000		Reg. (UE) n. 651/2014 art. 18
	locazione, installazione e gestione dello stand in occasione della partecipazione a fiere o mostre				€25.000		Reg. (UE) n. 651/2014 art. 19
	costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali				€25.000		Reg. (UE) n. 651/2014 art. 28
	costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione				€25.000		Reg. (UE) n. 651/2014 art. 28

Contributo massimo totale per le Piccole e Medie Imprese: € 500.000, nei limiti del 10% dell'operazione finanziaria sottostante, oggetto di intervento del Fondo, e fatto salvo il rispetto del massimale de minimis pari a € 300.000 e la relativa capienza del plafond de minimis dell'impresa unica.

¹³ In ottemperanza ai massimali previsti dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.

b) Intensità di agevolazione per le Imprese a Media Capitalizzazione.

Tipologia di spesa	Voce di spesa	Intensità base	Maggiorazione	% max	max €	Regime di aiuti
Punto a) paragrafo 3.3	spese per l'accesso al Fondo (due diligence, spese legali, attività di advisory, oneri per l'intervento)	-	-	50%	€300.000	Reg. n. 2023/2831 "de minimis"
	acquisto di macchinari, impianti attrezzature e arredi funzionali all'attività dell'impresa	10%	Incremento occupazionale +2,5%	15%	€100.000	Reg. n. 651/2014 art. 14 (in Area 107.3.c) <i>oppure</i> Reg. n. 2023/2831 "de minimis" (NON in Area 107.3.c)
	acquisto e ristrutturazione di immobili (max 20% del totale della voce "acquisto di macchinari, impianti attrezzature e arredi funzionali all'attività dell'impresa")		Assunzione di lavoratori da categorie premiali +2,5%			
	acquisto attivi immateriali					
Punto b) paragrafo 3.3	servizi di consulenza non continuativi o periodici e che esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa	40%	Incremento occupazionale +5%	50%	€25.000	Reg. n. 2023/2831 "de minimis"
	locazione, installazione e gestione dello stand in occasione della partecipazione a fiere o mostre				€25.000	
	i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali				€25.000	
	i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione				€25.000	

Contributo massimo totale per le Imprese a Media Capitalizzazione: € 400.000, nei limiti del 10% dell'operazione finanziaria sottostante, oggetto di intervento del Fondo, e fatto salvo il rispetto del massimale de minimis pari a € 300.000 e la relativa capienza del plafond de minimis dell'impresa unica.

3.5 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Le agevolazioni di cui alla presente Misura non sono cumulabili, sulle medesime voci di spesa, con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione europea.

Le agevolazioni di cui alla presente Misura sono compatibili, anche sulle medesime voci di spesa, con benefici fiscali non inquadrabili come aiuti di Stato, evitando in ogni caso un beneficio complessivo superiore ai costi realmente sostenuti dall'impresa (sovrafinanziamento).

4. PROCEDURE

La gestione dei procedimenti relativi alla istruttoria delle domande, alla concessione ed erogazione dell'agevolazione ed ai successivi controlli è affidata a Finpiemonte S.p.A. (di seguito anche "Finpiemonte").

La procedura valutativa delle domande segue i principi dei bandi a sportello come definiti all'art. 5, punto 3, del D.lgs. n. 123/1998.

4.1 Come presentare la domanda

La domanda di agevolazione viene presentata in due fasi successive, coerentemente con il percorso effettuato dall'impresa richiedente con il "Fondo Rilancio e Sviluppo" per l'accesso al sostegno finanziario fornito dal medesimo.

FASE 1 – Presentazione della domanda di agevolazione

A partire dalle **ore 10.00 del giorno 01/07/2024** i soggetti proponenti possono presentare la domanda riportante i contenuti essenziali degli interventi oggetto di richiesta di agevolazione. Le voci di spesa e i relativi importi indicati nella domanda in Fase 1 potranno essere oggetto di modifica in sede di successiva presentazione del Dossier di candidatura in Fase 2, fermo restando che l'agevolazione richiesta non potrà subire un aumento e che dovranno essere rispettate tutte le condizioni di ammissibilità delle spese previste dal presente Bando.

La procedura di presentazione delle domande è qualificabile "a sportello" e, pertanto, le stesse possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di termine/sospensione dello sportello stesso da parte della Regione Piemonte.

La domanda dovrà essere presentata tramite accesso alla procedura informatizzata, compilando il modulo telematico reperibile all'indirizzo:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande>

Il documento contenente il testo della domanda, generato dal sistema informatico¹⁴ a conclusione della compilazione, deve essere firmato digitalmente con un sistema idoneo¹⁵ da parte del legale rappresentante o da un soggetto da esso delegato, interno all'impresa e dotato di idonei poteri di firma attestati dalla delega di cui al successivo punto c), e deve essere caricato telematicamente insieme agli allegati obbligatori sul sistema informatico di presentazione delle domande.

Le domande possono essere inviate unicamente se corredate da apposita lettera del "Fondo Rilancio e Sviluppo", attestante l'avvio dell'analisi da parte del Fondo stesso per accedere ai propri benefici.

¹⁴ Format di output della procedura informatica di presentazione della domanda.

¹⁵ Tra questi si citano, a titolo non esaustivo, i sistemi Dike, Infocert, Postacert, pdf, DSS (Digital Signature Service)".

È possibile presentare una sola domanda per impresa.

Le domande sono soggette a imposta di bollo¹⁶. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16.00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato, ai sensi dell'art. 3 del DM 10/11/2011, mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa;
- indicazione del numero della marca da bollo (sezione "IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA" del modulo di domanda);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione "IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA" del modulo di domanda).

In alternativa, nel modulo di domanda il richiedente potrà dichiarare:

- di essere un soggetto esente dall'apposizione della marca da bollo;
- che l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale.

Non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno respinte senza possibilità di recupero:

- 1) le domande non inviate, con i relativi allegati obbligatori sotto elencati, nei modi e tempi previsti per lo sportello di presentazione, come indicati nel presente paragrafo;
- 2) le domande non accompagnate da tutti gli allegati obbligatori in base alla tipologia dei contributi richiesti, come sotto elencati;
- 3) le domande per le quali non sia stata apposta la firma digitale, in fase di invio tramite la procedura informatizzata indicata nel presente articolo.

Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda in Fase 1:

- a) **Lettera del "Fondo Rilancio e Sviluppo"**, attestante l'avvio dell'attività di analisi da parte del Fondo stesso per accedere ai propri benefici;
- b) **in caso di richiesta di agevolazione per le spese relative al punto b) del paragrafo 3.3, apposita dichiarazione sostitutiva**, secondo il modello reperibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata alla presente Misura;
- c) **solo nel caso in cui il modulo di domanda sia firmato da un soggetto delegato interno all'impresa: atto di delega** che conferisce il potere di firma, con indicazione del ruolo che il delegato ricopre all'interno dell'impresa. L'atto di delega deve essere firmato digitalmente o con firma autografa dal legale rappresentante dell'impresa (delegante). Nel caso di firma autografa sarà necessario inviare, unitamente al documento di delega, anche un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario. L'atto di delega deve essere predisposto secondo il modello standard

¹⁶La marca da bollo, prevista dal ex D.M 20/08/92 e s.m.i., è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata alla presente Misura.

I file dei documenti obbligatori da allegare alla domanda devono avere ciascuno una dimensione massima pari a 10 MB. Non saranno oggetto di istruttoria eventuali documenti trasmessi con altre modalità.

La domanda presentata in FASE 1 non determina in alcun modo il diritto soggettivo ad ottenere l'agevolazione, il quale può avere luogo solo al positivo completamento del procedimento amministrativo di valutazione della FASE 2, i cui termini decorrono dalla presentazione della documentazione di seguito indicata.

FASE 2 – Presentazione del dossier di candidatura

Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di cui alla FASE 1, l'impresa presenta **a mezzo PEC** all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it apposito **Dossier di candidatura**, redatto secondo il form disponibile sul sito di Finpiemonte www.finpiemonte.it nella pagina dedicata alla presente Misura e corredato obbligatoriamente dalla documentazione indicata di seguito nel presente paragrafo. Il Dossier di candidatura deve essere firmato digitalmente con un sistema idoneo¹⁷ da parte del legale rappresentante o da un soggetto da esso delegato, interno all'impresa e dotato di idonei poteri di firma attestati dalla delega di cui al successivo punto d).

Al raggiungimento di un ammontare di richieste in FASE 2 per contributi pari al 90% delle dotazione complessiva verrà data comunicazione sui siti web della Regione Piemonte e di Finpiemonte e contestualmente verrà comunicata – con un preavviso di almeno 5 giorni – la chiusura dello sportello, che potrà essere successivamente riaperto qualora, in seguito agli esiti dell'istruttoria delle domande presentate, non tutte le risorse vengano impegnate e/o vengano messe a disposizione risorse aggiuntive.

Documenti da allegare obbligatoriamente al Dossier di candidatura presentato in FASE 2:

- a) **Piano di ristrutturazione e rilancio** approvato dal "Fondo Rilancio e Sviluppo". Qualora alla data di presentazione del Dossier il predetto Piano non sia ancora stato approvato, dovrà essere allegata al Dossier la relativa bozza in fase di definizione, fermo restando che il Piano definitivo approvato dal Fondo dovrà essere in ogni caso presentato ai fini della concessione dell'agevolazione;
- b) **Piano di spesa dettagliato**, redatto in excel secondo il form disponibile sul sito di Finpiemonte www.finpiemonte.it nella pagina dedicata alla presente Misura;
- c) **Preventivi** relativi ad almeno il 50% dei costi complessivi del progetto di cui al precedente paragrafo 3.3;
- d) **solo nel caso in cui il Dossier di candidatura sia firmato da un soggetto delegato interno all'impresa: atto di delega** che conferisce il potere di firma, con indicazione del ruolo che il delegato ricopre all'interno dell'impresa. L'atto di delega deve essere firmato digitalmente o con firma autografa dal

¹⁷ Tra questi si citano, a titolo non esaustivo, i sistemi Dike, Infocert, Postacert, pdf, DSS (Digital Signature Service)".

legale rappresentante dell'impresa (delegante). Nel caso di firma autografa sarà necessario inviare, unitamente al documento di delega, anche un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario. L'atto di delega deve essere predisposto secondo il modello standard disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata alla presente Misura.

4.2 Come viene esaminata la domanda e comunicato l'esito

Nella "FASE 1 – Presentazione della domanda di agevolazione" vengono svolte esclusivamente le seguenti **verifiche di ricevibilità**: possesso da parte della domanda dei requisiti richiesti (invio nei modi e tempi corretti previsti dal precedente paragrafo 4.1, completezza e regolarità dei documenti). In particolare, nella verifica di ricevibilità sarà accertato l'effettivo avvio dell'istruttoria da parte del Fondo, dimostrabile attraverso apposita attestazione da esso rilasciata. Finpiemonte conduce in autonomia l'istruttoria di ricevibilità delle domande.

Esclusivamente per le domande che hanno superato positivamente le verifiche di ricevibilità sopra indicate, il procedimento istruttorio prende avvio alla data di presentazione del Dossier e dei relativi allegati (FASE 2), e si completa, di norma, **entro 90 giorni**. Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio del Dossier relativo alla FASE 2 dal Comitato di Valutazione (di seguito "Comitato") costituito presso Finpiemonte e composto da rappresentanti di Finpiemonte e della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro. Il Comitato in particolare verifica:

- a. **Ammissibilità**: invio della documentazione relativa alla FASE 2 nei tempi e nei modi previsti dal precedente paragrafo 4.1; possesso da parte del soggetto richiedente e della richiesta di contributo dei requisiti soggettivi riportati ai precedenti paragrafi 3.1 e 3.2, verificando in particolare quanto segue:
 - la dimensione del soggetto proponente e i suoi requisiti soggettivi;
 - la tipologia e localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del Bando;
 - il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal Bando;
 - la compatibilità dell'intervento con le limitazioni oggettive previste dal Bando.
- b. **Valutazione di merito**: coerenza del progetto e delle spese con le finalità e i requisiti del Bando. In particolare, nella valutazione di merito saranno verificate:
 - presenza e contenuto del Piano di ristrutturazione e rilancio approvato dal Fondo oppure in bozza se non ancora disponibile quello approvato;
 - coerenza dell'intervento con le finalità del Bando;
 - ammissibilità dei costi;
 - congruità e pertinenza dei costi;
 - la rilevanza della ricaduta in Piemonte del Piano di ristrutturazione e rilancio, in relazione sia al contesto territoriale sia all'assetto organizzativo dell'impresa richiedente;
 - eventuali maggiorazioni riconosciute al progetto.

Nel caso in cui l'istruttoria di una fase abbia esito negativo, Finpiemonte ne darà motivata comunicazione al destinatario finale della domanda di agevolazione. Quest'ultimo potrà, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto, presentare osservazioni e controdeduzioni in merito ai motivi di respingimento.

Finpiemonte, a seguito dell'esame delle suddette osservazioni e controdeduzioni, previo parere del Comitato di Valutazione ove necessario, potrà:

- proseguire l'iter istruttorio, qualora le osservazioni e le controdeduzioni vengano accolte;
- emettere il definitivo provvedimento di rigetto.

In caso di approvazione della domanda, Finpiemonte comunica l'esito all'impresa beneficiaria, con richiesta degli eventuali documenti che quest'ultima deve trasmettere ai fini dell'ottenimento della concessione dell'agevolazione.

In particolare, ai fini della concessione dell'agevolazione dovrà essere inviata la seguente documentazione:

- 1) dichiarazioni necessarie per ottenere il rilascio dell'Informativa antimafia da parte della Prefettura di competenza (solo nei casi previsti dalla normativa);
- 2) Piano di ristrutturazione e rilancio approvato dal Fondo, qualora non allegato in versione definitiva e approvata al Dossier in FASE 2;
- 3) delibera del Comitato Investimenti di Finint Investments attraverso il sostegno finanziario nelle forme previste;
- 4) eventuale ulteriore documentazione a subordine della concessione, richiesta dal Comitato di Valutazione e/o da Finpiemonte.

Inoltre, ai fini della concessione l'impresa beneficiaria dovrà iscriversi preventivamente all'Anagrafe regionale sul SISTEMA INFORMATIVO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – LAVORO e successivamente conferire i dati sui titolari effettivi dell'impresa nella sezione dedicata, per le cui modalità operative si rimanda all'Appendice 3, punto 1, del presente Bando.

Ai fini della concessione dell'agevolazione Finpiemonte:

- a) accerta che il destinatario finale sia in regola ai sensi della normativa in materia di antimafia¹⁸ (ove previsto dalla normativa);
- b) accerta che il destinatario finale non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti dalla revoca di altre agevolazioni precedentemente concesse;
- c) verifica che il destinatario finale assolva gli obblighi contributivi previsti dalla normativa in vigore nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del DURC;
- d) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della L. n. 234/2012 e dal D.M. 31/05/2017 n. 115,

¹⁸ Le dichiarazioni ai fini della normativa antimafia potranno anche essere inviate contestualmente all'invio della domanda.

provvede all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), al fine di verificare e garantire il rispetto delle regole di cumulo, degli obblighi di trasparenza e pubblicità;

- e) verifica la ricezione della documentazione necessaria per la concessione, come sopra elencata nel presente paragrafo, e verifica che la stessa sia esaustiva e coerente con quanto richiesto, con il supporto, ove necessario, del Comitato di Valutazione;
- f) verifica la presenza della delibera del Comitato Investimenti di Finint Investments attraverso il sostegno finanziario nelle forme previste;
- g) accerta che il destinatario finale abbia effettuato l'iscrizione all'Anagrafe regionale sul SISTEMA INFORMATIVO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – LAVORO e abbia conferito i dati sui titolari effettivi dell'impresa nella sezione dedicata;
- h) verifica il rispetto di eventuali ulteriori adempimenti specifici previsti dal Comitato di Valutazione e/o da Finpiemonte in base alla tipologia di progetto e di beneficiario, con il supporto, ove necessario, del Comitato di Valutazione.

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h) Finpiemonte emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), g), h) ma non sia ancora soddisfatta la condizione di cui al precedente punto f), Finpiemonte emette un provvedimento di concessione provvisoria, subordinato alla tempestiva formalizzazione, tramite delibera/contratto di finanziamento/emissione obbligazionaria, dell'intervento del Fondo a sostegno dell'impresa, da perfezionarsi di norma entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione provvisoria della domanda inviata da Finpiemonte, fatte salve motivate e documentate richieste di proroga.

4.3 Come rendicontare le spese

Le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto devono essere rendicontate a Finpiemonte utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica presente sul sito www.sistemapiemonte.it, secondo le modalità specifiche che verranno pubblicate sul sito www.finpiemonte.it, nella pagina dedicata alla presente Misura.

Le rendicontazioni possono essere presentate secondo le seguenti modalità:

- in un'unica soluzione al termine del progetto e comunque entro 60 giorni dall'ultimo pagamento relativo alle spese ammesse;
- oppure
- in una prima tranche, tramite rendicontazione intermedia, ad avvenuto pagamento di almeno il 50% e non oltre l'80% dei costi e in una seconda tranche per la quota rimanente, al termine del progetto (ovvero

entro 60 giorni dall'ultimo pagamento relativo alle spese ammesse).

Alla dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica devono essere allegati:

- la documentazione giustificativa delle spese rendicontate, classificata e suddivisa secondo le voci di spesa indicate al paragrafo 3.3. Si ricorda che, per essere ammesse, tutte le fatture devono essere intestate al beneficiario, devono indicare, ai sensi del D.L. n. 13/2023 convertito in Legge n. 41/2023, il CUP (codice unico di progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda e devono essere quietanzate tramite sistemi di pagamento tracciabili, non essendo ammessi i pagamenti in contanti e le compensazioni debiti/crediti. Le spese oggetto del progetto potranno essere quietanzate entro la data ultima di presentazione della rendicontazione finale;
- solo per la rendicontazione finale, la relazione finale, secondo il modello reso disponibile sul sito di Finpiemonte.

4.4 Controllo delle rendicontazioni

Finpiemonte esamina la rendicontazione entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione, verificando:

- la conformità dei documenti presentati rispetto alle disposizioni del Bando;
- in sede di rendicontazione finale, la conformità dell'intervento realizzato rispetto a quello ammesso a contributo.

Nel caso in cui la documentazione prodotta dal beneficiario non sia giudicata esaustiva, Finpiemonte può richiedere integrazioni, sospendendo i termini di cui sopra. Nel caso in cui la documentazione prodotta, sia in sede di rendicontazione che con le successive integrazioni, non sia ritenuta totalmente o parzialmente ammissibile o nel caso in cui il beneficiario rendiconti spese per un importo inferiore rispetto a quanto ammesso in domanda, secondo quanto specificato al successivo paragrafo 6.2 Finpiemonte procede con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale del contributo concesso ed eventualmente in parte già erogato. Nel caso di revoca parziale, Finpiemonte provvede al ricalcolo del contributo spettante e alla sua erogazione.

4.5 Modalità di erogazione del contributo

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione o in due tranches, a seconda delle modalità di rendicontazione adottate dal beneficiario e previste nel precedente paragrafo 4.3.

L'importo del contributo da erogare viene calcolato applicando le intensità di agevolazione, indicate al paragrafo 3.4, all'importo rendicontato considerato ammissibile da Finpiemonte.

L'importo viene erogato da Finpiemonte entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione della rendicontazione intermedia o finale sul conto corrente dell'impresa, indicato in sede di domanda.

Prima di ogni erogazione vengono effettuate le verifiche sul rispetto della normativa antimafia, ove previsto dalla normativa vigente in materia, della normativa Deggendorf¹⁹, ove applicabile per aiuti concessi a valere sul Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., e della regolarità contributiva. In caso di D.U.R.C. negativo, Finpiemonte procederà come previsto per legge, applicando l'intervento sostitutivo di cui all'art. 31, comma 8 bis della legge 98/2013 e s.m.i..

4.6 Proroghe e variazioni di progetto

Le proroghe alla conclusione del progetto successive ai termini massimi sopra indicati devono essere richieste a Finpiemonte, con adeguata motivazione, prima della data inizialmente prevista di conclusione dell'intervento. **Non sono consentite proroghe superiori a 12 mesi** rispetto ai termini massimi indicati al paragrafo 3.2, salvo cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del beneficiario e casi particolari che dovranno essere adeguatamente motivati e documentati.

Le variazioni progettuali (sia antecedenti alla concessione sia in fase di esecuzione progettuale) devono essere richieste preventivamente, con adeguata motivazione, a Finpiemonte, che ne valuta l'ammissibilità, eventualmente con il supporto del Comitato di Valutazione. Non sono ammesse variazioni che alterino significativamente le finalità e le caratteristiche del progetto approvato dal Comitato di Valutazione.

Ogni variazione del progetto, ove non preventivamente richiesta e autorizzata da Finpiemonte, sarà valutata al momento dell'esame della rendicontazione delle spese in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto, eventualmente con il supporto del Comitato di Valutazione e con la possibilità di non accoglimento della variazione, nonostante la sua effettiva realizzazione.

4.7 Variazioni di beneficiario

Eventuali casi di variazioni di beneficiario delle agevolazioni (anche per intervenute variazioni societarie dello stesso) durante il periodo di realizzazione degli interventi dovranno essere tempestivamente comunicate e potranno essere autorizzate da Finpiemonte, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità da parte del soggetto subentrante e previa acquisizione del parere positivo da parte dell'organo deliberante del "Fondo Rilancio e Sviluppo". In tal caso il soggetto subentrante dovrà formalmente impegnarsi a realizzare e a concludere gli interventi in conformità con il progetto ammesso in sede di concessione e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Bando e dalla Lettera di concessione. In difetto, Finpiemonte procederà con la revoca totale delle agevolazioni concesse e la richiesta di restituzione delle somme già erogate.

Eventuali casi di subentro al beneficiario delle agevolazioni (anche per intervenute variazioni societarie dello stesso) successivi alla conclusione degli interventi dovranno essere tempestivamente comunicati a Finpiemonte e potranno essere autorizzati da Finpiemonte, previo impegno del subentrante a rispettare gli

¹⁹ Le imprese non devono aver violato il cosiddetto "Impegno Deggendorf" previsto all'art. 1, comma 4 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.

obblighi previsti dal Bando e dalla Lettera di concessione e previa acquisizione del parere positivo da parte dell'organo deliberante del "Fondo Rilancio e Sviluppo", solo laddove tale Fondo sia ancora coinvolto. In difetto, Finpiemonte procederà con la revoca totale dell'agevolazione concessa e la richiesta di restituzione delle somme già erogate.

4.8 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di finanziamento, di valutazione della stessa, di concessione dell'agevolazione, di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese, e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda FASE 1 corredata da documenti obbligatori	Soggetto richiedente	Dalle ore 10:00 del giorno 01/07/2024
Presentazione Dossier FASE 2 corredata da documenti obbligatori	Soggetto richiedente	Entro 90 giorni dall'invio telematico della domanda FASE 1
Valutazione della domanda e comunicazione dell'esito	Finpiemonte e Comitato di Valutazione	Entro 90 giorni dalla presentazione del Dossier FASE 2
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Soggetto richiedente	Entro 30 giorni dalla richiesta di Finpiemonte
Eventuale opposizione al rigetto della domanda/variazione/proroga	Soggetto richiedente	Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto
Conclusione dell'intervento	Beneficiario	Entro la data indicata nel provvedimento di concessione (massimo 18 mesi dalla data di concessione)
Rendicontazione finale delle spese	Beneficiario	Entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento (ultimo pagamento)
Esame rendicontazione delle spese	Finpiemonte	Entro 90 giorni dalla ricezione del rendiconto
Invio documenti integrativi alla rendicontazione richiesti da Finpiemonte	Beneficiario	Entro 20 giorni dalla richiesta di Finpiemonte
Erogazione del contributo (acconto e/o saldo)	Finpiemonte	30 giorni dall'avvenuta approvazione della rendicontazione intermedia o finale

5. ISPEZIONI E CONTROLLI

Finpiemonte, su propria iniziativa o su indicazione della Regione Piemonte, potrà effettuare controlli anche presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e/o di valutare le eventuali varianti richieste in corso di realizzazione.

Oltre al controllo documentale delle rendicontazioni, Finpiemonte effettuerà controlli in loco a campione, presso l'Impresa Beneficiaria, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari (ex art. 71 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) ed il rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando.

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

6.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per i beneficiari l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal presente Bando.

Il beneficiario è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra dichiarazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto dell'autorizzazione.

I seguenti obblighi hanno natura essenziale e pertanto la loro violazione comporta la revoca totale o parziale dell'agevolazione, secondo quanto specificato al paragrafo 6.2:

- a) rispettare gli impegni assunti con la presentazione della domanda di agevolazione e le indicazioni della presente Misura;
- b) essere in regola con gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e /o Casse di previdenza autonome;
- c) produrre l'ulteriore documentazione che Finpiemonte potrà richiedere nel corso dell'istruttoria;
- d) concludere il progetto e presentare le rendicontazioni nei tempi e nei modi previsti dal Bando, fatte salve eventuali proroghe autorizzate da Finpiemonte;
- e) non introdurre modifiche al progetto che compromettano il raggiungimento degli obiettivi del Bando ed il rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal Bando e dalla lettera di concessione, fatte salve le variazioni approvate da Finpiemonte;
- f) non ridurre la presenza occupazionale sul territorio piemontese, come indicata nel provvedimento di concessione e calcolata in ULA (unità lavorative annue), per l'intero anno solare successivo alla

conclusione degli interventi, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo;

- g) in caso di maggiorazione dell'agevolazione derivante da incremento occupazionale, mantenere il livello occupazionale raggiunto a conclusione dell'intervento per l'intero anno solare successivo alla conclusione degli interventi;
- h) adempiere a quanto previsto dal D.L. n. 13/2023 convertito in Legge n. 41/2023 e leggerne attentamente i contenuti, inserendo su tutte le fatture il CUP (codice unico di progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda;
- i) consentire alla Regione Piemonte e a Finpiemonte di eseguire i controlli previsti al paragrafo 5 del presente Bando;
- j) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate;
- k) mantenere almeno un'unità operativa attiva in Piemonte per tutta la durata del progetto e fino ai cinque anni successivi la conclusione degli interventi;
- l) non delocalizzare l'attività economica interessata dal beneficio oggetto del presente Bando entro 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2018 n. 96;
- m) rispettare le vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica e di salvaguardia dell'ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori/trici dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della salute e della sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni, a pena della conseguente revoca dell'agevolazione percepita, qualora l'azienda non ponga in essere azioni correttive ad eventuali rilievi sollevati dai competenti organi di controllo;
- n) procedere all'archiviazione della documentazione ed al suo mantenimento per 10 anni decorrenti dal ricevimento del pagamento finale.

Ulteriori obblighi specifici relativi alle spese di cui al punto b) del paragrafo 3.3

Oltre agli obblighi sopra indicati, la concessione dell'agevolazione genera, per le imprese che richiedono l'agevolazione per le spese di cui al punto b) del paragrafo 3.3, anche i seguenti ulteriori obblighi:

- 1) non cessare l'attività produttiva o di ricerca che ha beneficiato dell'agevolazione nei cinque anni successivi alla conclusione del progetto;
- 2) non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati col concorso delle agevolazioni di cui al presente bando (fatta salva la facoltà di sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa dell'evoluzione tecnologica), prima che siano trascorsi cinque anni dalla conclusione del progetto;
- 3) nel caso di acquisto di fabbricati attraverso un contratto di locazione finanziaria, proseguire il contratto per almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto d'investimento;

- 4) nel caso di investimenti immateriali realizzati ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., utilizzare tali attivi esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- 5) inserire l'acquisto di attivi immateriali oggetto di agevolazione tra le voci di Attivo dello Stato Patrimoniale del Bilancio d'esercizio dell'impresa per almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto di investimento;
- 6) nel caso di aiuti a finalità regionale di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
 - a) rispettare tutte le condizioni specifiche di ammissibilità previste al paragrafo 3.3.1 per investimenti realizzati in aree 107.3.c);
 - b) non effettuare una delocalizzazione, come definita all'art. 2, punto 61 bis, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., verso lo stabilimento in cui viene realizzato l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.

Per ogni altro obbligo si rimanda a quanto previsto dal presente Bando, dalla Lettera di Concessione e a quanto previsto dalla normativa che disciplina il presente Bando.

6.2 Revoca dell'agevolazione

Finpiemonte procede alla **revoca totale** dell'agevolazione nei seguenti casi:

- 1) assenza originaria dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 3.1 del Bando;
- 2) perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al paragrafo 3.1 del Bando, ad esclusione di quello relativo alla dimensione di impresa, fino a 5 anni a decorrere dalla data di conclusione degli interventi;
- 3) in caso di progetti che prevedano spese relative sia al punto a) sia al punto b) di cui al paragrafo 3.3, non vengano effettuate o non vengano ritenute ammissibili in fase di rendicontazione spese relative al punto a);
- 4) il beneficiario non rispetti gli obblighi previsti dal paragrafo 6.1 del Bando, dalla normativa che disciplina il Bando e dalla Lettera di Concessione;
- 5) presentazione di dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell'agevolazione (nella misura stabilita);
- 6) nel caso in cui l'impresa beneficiaria si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto o sia assoggettata a procedura concorsuale in cui non sia prevista la continuità aziendale, fino a 5 anni a decorrere dalla data di conclusione degli interventi;
- 7) nel caso di riduzione della presenza occupazionale sul territorio piemontese nell'anno solare successivo alla conclusione degli interventi, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, secondo quanto previsto al paragrafo 6.1 lettera f).

Finpiemonte procede alla **revoca parziale** dell'agevolazione se:

- a seguito dei controlli previsti dal bando venga accertato un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, ovvero si riscontrino non conformità nella documentazione di spesa presentata, tali da comportare una rideterminazione in riduzione dell'agevolazione spettante;
- l'ammontare delle spese relative alla voce b) di cui al paragrafo 3.2 non rispetti la percentuale massima prevista al paragrafo 3.3, con la conseguente rideterminazione in riduzione dell'agevolazione spettante;
- non venga inserito sulle fatture il CUP (Codice Unico di Progetto), come da obbligo previsto al paragrafo 6.1; in tal caso la revoca sarà riferita all'aiuto spettante con riferimento ai documenti contabili presentati privi di CUP;
- non venga effettuato e/o mantenuto per l'intero anno solare successivo alla conclusione degli interventi l'incremento occupazionale previsto per i beneficiari che abbiano ottenuto la maggiorazione di agevolazione di cui al paragrafo 3.4; in tal caso, la quota revocata sarà pari alla maggiorazione di agevolazione concessa.
- non venga effettuato e/o mantenuto per l'intero anno solare successivo alla conclusione degli interventi l'incremento occupazionale previsto nelle categorie individuate come premiali di cui al paragrafo 3.4; in tal caso, la quota revocata sarà pari all'ulteriore maggiorazione di agevolazione concessa.

Nel caso vengano rilevate irregolarità, l'agevolazione potrà essere revocata e il beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca.

In caso di **revoca totale** dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di:

- intero ammontare del contributo (se già percepito);
- interessi corrispettivi, calcolati utilizzando il tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo compreso tra la data di erogazione del contributo e la data di revoca.

Maggiori dettagli sull'iter di gestione del procedimento di revoca sono presenti all'Appendice 3 del Bando.

6.3 Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso, dovrà comunicarlo a Finpiemonte a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'erogazione dell'agevolazione, viene disposta la revoca con conseguente richiesta di restituzione dell'importo di agevolazione già erogato oltre agli interessi, secondo le procedure indicate al paragrafo 6.2 del presente Bando.

6.4 Sanzioni amministrative

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

Nel caso di delocalizzazione dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa in Stati non appartenenti all'Unione Europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo entro 5 anni dalla completa realizzazione dell'investimento ovvero 10 anni in caso di grande imprese al di fuori dell'UE, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito, come stabilito con D.L. 87/2018 convertito in L. 96/2018.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e della L. n. 241/1990 s.m.i. i responsabili del procedimento sono il responsabile pro tempore dell'Area Agevolazioni e Strumenti Finanziari (procedimento di concessione) e dell'Area Controlli (procedimento di controllo e procedimento di revoca) di Finpiemonte.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILI ESTERNI

L'Amministrazione garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679" (di seguito "RGPD" o "GDPR"), alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018²⁰; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre²¹; D.D. 532 del 30 settembre 2022²²).

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti che presentino domanda di contributo in risposta al Bando pubblico, sarà effettuato esclusivamente per finalità di adempimento a quanto previsto nei procedimenti amministrativi di cui al presente Bando.

Ai sensi dell'art.13 del GDPR, si allega al presente Bando l'Informativa sul trattamento dei dati personali

²⁰D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018, recante "Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009"

²¹D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018 "Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (data breach), adozione del relativo registro e modello di informative".

²²D.D. 532 del 30 settembre 2022 "Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell'art.28 del Reg. (UE) 2016/679. Recepimento e adeguamento dell'informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n.1-7574 per le finalità in riferimento al PR FSE+ 2021/2027. Estensione della disciplina prevista dalla determinazione n. 219 del 08.03.2019."

(Appendice 1) rivolta ai soggetti interessati.

Sono da intendersi destinatari della citata informativa, in qualità di interessati, le seguenti persone fisiche:

- Legali rappresentanti, amministratori, titolari effettivi dei Soggetti che presentano domanda in risposta al presente Bando;
- persone aventi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione nei confronti dei Soggetti sopra indicati e che siano coinvolti nella realizzazione degli interventi oggetto di contributo.

Il/La Legale rappresentante di ciascun Soggetto candidato è tenuto ad acquisire i contenuti della suddetta Informativa e a diffonderli a tutti gli interessati dal trattamento sopra elencati.

Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 GDPR è Finpiemonte s.p.a a cui sono affidate le attività di concessione ed erogazione delle agevolazioni nonché di controllo ed eventuale revoca dei benefici, che ha assunto il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali in base alla convenzione quadro approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 27-5128. In qualità di Responsabile, Finpiemonte s.p.a. ottempera alle disposizioni in vigore applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare per quanto concerne le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (di cui all'art. 32 del GDPR). Obblighi ed istruzioni specifiche cui i trattamenti si riferiscono nonché l'autorizzazione a ricorrere ad ulteriori responsabili del trattamento sono stati esplicitati all'interno del contratto di servizio di affidamento delle attività oggetto del presente bando, sottoscritto da Finpiemonte e repertoriato in data 07/02/2024 con n. Rep. 110/2024.

9. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti dello strumento e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti a Finpiemonte tramite il forum di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

NB: i quesiti e le richieste di informazioni devono essere inoltrati con sufficiente anticipo, in modo da consentire agli uffici di predisporre la risposta. Ai quesiti inoltrati nell'imminenza della scadenza prevista per il caricamento della domanda telematica non può essere garantita risposta in tempo utile.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI tel. 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=FINDOM.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo della piattaforma informatica di rendicontazione è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI tel. 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=PBAN.

APPENDICI

Appendice 1 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Gentile Legale rappresentante,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)”, di seguito GDPR.

La informiamo, inoltre, che:

1. I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella legge regionale n. 34/2008, nella L.R. 32/2023, nella D.G.R. n. 18-7514 del 09.10.2023 come modificata dalla D.G.R. n. 11-7679 del 06.11.2023 e nelle norme nazionali e regionali che disciplinano l’attività della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: leggi sul procedimento amministrativo, sulla trasparenza e anticorruzione, sulla documentazione antimafia, ecc...).
2. I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
3. L’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento di concedere l’autorizzazione richiesta;
4. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;
5. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente “pro tempore” del Settore Politiche del Lavoro della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte;
6. I Responsabili (esterni) del trattamento sono:
 - il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), entestrumentale della Regione Piemonte, pec: protocollo@cert.csi.it;
 - Finpiemonte s.p.a. cui sono affidate, con apposito contratto di servizio, le attività inerenti la gestione del presente bando, pec: finpiemonte@legalmail.it;

- SORIS S.p.a., cui è affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale.
7. I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati edistrutti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
8. I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 es.m.i.);
9. i Suoi dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura delle attività connesse con il presente Bando
- 10.i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- 11.I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
- Soggetti/autorità nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;
 - Soggetti pubblici e organi di controllo in attuazione delle proprie funzioni previste per legge (ad es. in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 22, c. 5 della L. 241/1990) e per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali quali Commissione europea, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (Registro nazionale degli aiuti di Stato) ed altri Enti e/o autorità con finalità ispettive, contabile-amministrative e di verifica (es Istituti di credito, unità di audit, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea- ECA, procura Europea EPPO ecc)
 - Soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (art. 22 ss. L.241/1990) o l'accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;
 - Altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza;

Ogni Interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Appendice 2 – DEFINIZIONI

- 1. Impresa:** ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.
- 2. PMI:** le piccole e medie imprese secondo la definizione prevista all'art. 1 dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., e cioè:
 - Micro impresa:* impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato non superiore a 2 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro.
 - Piccola impresa:* impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato non superiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.
 - Media impresa:* impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato non superiore a 50 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro.
- 3. Imprese a media capitalizzazione (incluse le piccole imprese a media capitalizzazione):** ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2015/1017, impresa diversa da una PMI, il cui numero di dipendenti non supera le 3000 unità.

Per tutte le dimensioni di impresa (PMI e Imprese a media capitalizzazione), nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate all'impresa richiedente, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale;
- i dati delle eventuali società collegate all'impresa richiedente, nella loro interezza.

In ogni caso, per la corretta individuazione della dimensione di impresa si rimanda all'art. 1 dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. e all'articolo 2 del Regolamento 2015/1017 con specifico riferimento alle imprese a media capitalizzazione.

La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo:

<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1>

- 4. U.L.A. (Unità Lavorative Annue):** corrispondono al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:
 - dai dipendenti dell'impresa;

- dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- dai proprietari gestori;
- dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

5. IMPRESA IN DIFFICOLTÀ: ai sensi dell'art. 2, punto 18 del del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il «capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

- 6. INVESTIMENTO INIZIALE PER LA CREAZIONE DI UNA NUOVA ATTIVITÀ ECONOMICA:** ai sensi dell'art. 2, punto 51, lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., per investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica si intende un investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:
- la creazione di un nuovo stabilimento;
 - la diversificazione dell'attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile a quella svolta precedentemente nello stabilimento secondo la definizione di "attività uguali o simili" riportata al successivo punto 7).
- 7. ATTIVITÀ UGUALI O SIMILI:** ai sensi dell'art. 2, punto 50 del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i., per "attività uguali o simili" si intende *"attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2"* di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici.
- 8. SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI INNOVAZIONE:** consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali o in materia di utilizzo delle norme e dei regolamenti che li contemplano, nonché consulenza, assistenza o formazione sull'introduzione o l'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali).
- 9. SERVIZI DI SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE:** la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, servizi cloud e di conservazione dei dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, prove, sperimentazione e certificazione o altri servizi pertinenti, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti o tecnologicamente avanzati, compresa l'attuazione di tecnologie e soluzioni digitali innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali).
- 10. CONCLUSIONE DEL PROGETTO:** la data di emissione dell'ultima fattura o dell'ultimo documento attestante la spesa sostenuta relativamente alle spese rendicontate. Tale data deve essere necessariamente ricompresa all'interno del periodo di durata del progetto indicato nel provvedimento di concessione (eventualmente modificato con formale approvazione di proroga da parte di Finpiemonte). Le spese oggetto del progetto potranno essere quietanzate entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione del progetto stesso, ovvero entro la data di presentazione della rendicontazione finale di spesa.
- 11. DELOCALIZZAZIONE:** per delocalizzazione (secondo quanto previsto dal D.L. 12 luglio n. 87, Art. 5, comma 6) si intende il trasferimento dell'attività economica specificatamente incentivata o di una sua parte dal

sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c..

12. FIRMA DIGITALE: si intende una firma elettronica qualificata, secondo la definizione fornita all'art. 3 del Reg. (UE) 910/2014, che integra e sostituisce il D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale". È l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento assicurandone la provenienza e garantendone l'inalterabilità dello stesso. -> Rif. normativo: art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Appendice 3 – ITER DEI PROCEDIMENTI

1. Istruttoria e concessione

Come indicato al paragrafo 4.2, nella “FASE 1 – Presentazione della domanda di agevolazione” vengono svolte esclusivamente le verifiche di ricevibilità, effettuate in autonomia da Finpiemonte.

Esclusivamente per le domande che hanno superato positivamente le verifiche di ricevibilità sopra indicate, il procedimento istruttorio prende avvio alla data di presentazione del Dossier e dei relativi allegati (FASE 2), e si completa, di norma, **entro 90 giorni**. Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio del Dossier relativo alla FASE 2 dal Comitato di Valutazione indicato al predetto paragrafo 4.2.

Al termine dell’istruttoria, Finpiemonte comunica l’esito all’impresa inviando una PEC o una lettera raccomandata.

L’istruttoria porta ad uno degli esiti descritti di seguito:

- *Domanda approvata* – il beneficiario deve inviare i documenti necessari per la concessione, previsti dal paragrafo 4.2;
- *Valutazione sospesa per richiesta di integrazioni* – il richiedente deve presentare le integrazioni richieste entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte o altro termine inferiore indicato nella comunicazione;
- *Domanda respinta* – il richiedente ha diritto di presentare eventuali osservazioni rispetto all’esito entro **10 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte.

Qualora Finpiemonte, nel corso dell’istruttoria, richieda l’integrazione di documentazione ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria stessa, il termine per la conclusione dell’attività istruttoria si sospenderà, a norma di quanto previsto dalla l. n. 241/90 e s.m.i., dal momento della richiesta formulata da Finpiemonte e riprenderà a decorrere dalla data in cui perverranno i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. Qualora la documentazione, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviati a Finpiemonte entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della richiesta stessa, le domande decadranno d’ufficio.

A seguito di approvazione della domanda e di invio dei documenti necessari da parte del beneficiario (ivi compresa l’iscrizione all’Anagrafe regionale e il conferimento dei dati dei titolari effettivi), Finpiemonte emette il provvedimento di concessione dell’agevolazione, come indicato al precedente paragrafo 4.2.

Indicazioni per la richiesta di iscrizione all’Anagrafe regionale e per il conferimento dei dati dei titolari effettivi

Come previsto al paragrafo 4.2, ai fini della concessione dell’agevolazione l’impresa beneficiaria deve iscriversi preventivamente all’Anagrafe regionale sul SISTEMA INFORMATIVO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – LAVORO, secondo le modalità presenti al seguente link:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-regionale-degli-operatori-sistema-della-formazione-professionale-dei-servizi-al-lavoro>

Dopo aver ottenuto il codice anagrafico, l'impresa deve conferire i dati dei titolari effettivi dell'impresa stessa nella sezione dedicata dell'Anagrafe regionale denominata "Gestione dati operatore", secondo le modalità presenti al seguente link:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestione-dati-operatore>

TITOLARITÀ EFFETTIVA

In recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015²³, al fine di individuare e prevenire eventuali irregolarità nella gestione della presente Misura, la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro è tenuta a raccogliere le informazioni sui titolari effettivi dei destinatari delle agevolazioni. A tale proposito, si ricorda che, sulla base dell'art 3, co. 6, della Direttiva (UE) 2015/849, il «titolare effettivo» è la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività, con riferimento alle casistiche e ivi descritte²⁴ e a quelle successivamente definite a livello nazionale con riferimento sia ai soggetti privati, sia ai soggetti pubblici²⁵.

Al fine di adempiere alle previsioni normative sopra richiamate, la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro si è dotata di una procedura dedicata – denominata "Gestione Dati Operatore",

²³ La Direttiva (UE) 2015/849 è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha modificato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 rappresenta, pertanto, il principale riferimento normativo nazionale in materia.

²⁴ a) In caso di società:

i. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi [...] Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

ii. se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto.

b) In caso di trust :

i. il costituente;

ii. il o i «trustee»;

iii. il guardiano, se esiste;

iv. i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;

v. qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

c) In caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).

²⁵ Si vedano, in ultimo, le Circolari RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 e n. 27 del 15/09/2023 (*Appendice tematica "Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007"*).

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestione-dati-operatore> - in cui devono essere conferiti i dati del/i titolare/i effettivo/i dei nuovi operatori ed eventualmente in cui sono presenti i medesimi dati degli operatori che hanno già fruito di finanziamenti nell'ambito del FSE. Ai fini della concessione dell'agevolazione relativa alla presente Misura, ciascun soggetto richiedente è tenuto pertanto, pena il rigetto dell'istanza, a dichiarare la correttezza e la completezza dei dati del/i titolare/i effettivo/i già presenti in procedura e a provvedere, se del caso, al loro conferimento o alla loro modifica/integrazione nella procedura sopra citata.

I dati comunicati relativi al/i titolare/i effettivo/i dell'Ente vengono trattati ai sensi del "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)".

L'Amministrazione utilizzerà i dati relativi al/ai il/i titolare/i effettivo/i dell'operatore beneficiario dei contributi al fine di verificare la presenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse²⁶ in ragione di rapporti di natura lavorativa/professionale, personale o finanziaria fra il/i titolare/i effettivo/i dichiarato/i e il personale interno o esterno che svolge un ruolo significativo nella procedura di selezione, nella gestione e nel controllo dell'intervento finanziato.

2. Controllo delle rendicontazioni

Finpiemonte esamina le rendicontazioni (intermedia e finale) entro **90 giorni** dal ricevimento dei documenti, con le seguenti modalità:

a) esame dei documenti presentati dal beneficiario.

Al termine della verifica Finpiemonte:

a) comunica l'esito positivo all'impresa beneficiaria

oppure

b) richiede al beneficiario eventuali integrazioni ai documenti presentati

oppure

c) comunica all'impresa beneficiaria le non conformità rilevate e il conseguente esito negativo dell'esame.

Nei casi previsti ai punti b) e c), l'impresa ha **20 giorni** di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni o presentare osservazioni in merito all'esito negativo della verifica (si potranno effettuare dei controlli in loco presso l'impresa anche per valutare la fondatezza delle controdeduzioni inviate).

Se entro questo termine l'impresa:

²⁶ La situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati - di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa - in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto.

a) non invia le integrazioni richieste

oppure

b) le osservazioni presentate non vengono accolte

nei 30 giorni successivi, Finpiemonte chiude il procedimento di verifica finale con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale del contributo.

3. Revoca

3.1. Avvio del procedimento di revoca

Finpiemonte invia al beneficiario la comunicazione di avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 14/2014, indicando tra l'altro:

a) l'oggetto del procedimento,

b) le cause,

c) il responsabile del procedimento,

d) le modalità con cui si può richiedere l'accesso agli atti amministrativi.

Il beneficiario può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca **entro 20 giorni** dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, a mezzo raccomandata a/r o PEC.

Finpiemonte esamina la documentazione presentata entro 30 giorni.

A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:

a) le osservazioni presentate sono accolte, consentendo l'archiviazione del procedimento di revoca avviato, l'agevolazione concessa viene confermata e se ne dà comunicazione al beneficiario

oppure

b) le controdeduzioni non sono accolte (o non vengono presentate), si procede alla revoca dell'agevolazione dandone comunicazione al beneficiario.

3.2. Provvedimento di revoca dell'agevolazione

Finpiemonte adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e lo comunica al beneficiario, con la richiesta di restituzione dell'importo.

In caso di revoca totale o parziale, il beneficiario deve restituire l'importo del contributo a fondo perduto già percepito, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso di riferimento UE determinato dalla Commissione Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella di revoca dell'agevolazione.

In caso di mancato pagamento delle somme richieste nei termini previsti verranno richiesti interessi di mora, calcolati a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo.

Nel caso di delocalizzazione dell'attività economica interessata dall'agevolazione ai sensi dell'art. 5 del d.l. 12/07/2018, n. 87 convertito in legge 9/08/2018, n. 96, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato [cfr. paragrafo 6.1 sugli "Obblighi dei Beneficiari"], l'importo del beneficio da restituire è maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o di fruizione dell'aiuto, aumentato di cinque punti percentuali.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

In difetto di restituzione delle somme richieste, Finpiemonte segnalerà la posizione all'Amministrazione regionale, per l'avvio del procedimento volto alla riscossione coattiva del credito ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 per il tramite della società di riscossioni Soris s.p.a.; verrà altresì presentata denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

Appendice 4 - RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI

- Regolamenti e normativa comunitaria per gli aiuti di Stato:
 - Regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato e s.m.i.;
 - Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 dell'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 approvata con Decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023 e s.m.i.;
 - Regolamento (UE) n. 2015/1017 del parlamento europeo e del consiglio del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici;
 - Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

- Normativa nazionale:
 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
 - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59);

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU n. 175 del 28.07.17);
 - D.L. 12/07/2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese) convertito, con modificazioni in L. 9 agosto 2018, n. 96;
 - D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - Regio Decreto 16/03/1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa e s.m.i.;
 - D. Lgs. 8/07/1999, n. 270 - Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della L. 30/07/1998, n. 274 e s.m.i.;
 - D. Lgs. 12/01/2019, n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19/10/2017, n. 155 - e s.m.i.;
 - D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
 - D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 - Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
- Atti normativi regionali:
 - L.R. del 14.10.2014, n. 14 - Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;
 - Art. 30 L.R. 34 del 22 dicembre 2008 "Norme in materia di promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";
 - Legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro", ed in particolare l'art. 62, comma 1, relativo alle disposizioni transitorie;
 - D.G.R. n. 18-7514/2023/XI del 9 ottobre 2023 avente ad oggetto "L.R. 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme in materia di promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del

lavoro” e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione della Misura “Supporto finanziario alle imprese per il rilancio e lo sviluppo”;

- D.G.R. n. 11-7649/2023/XI del 6 novembre 2023 avente ad oggetto “Deliberazione n. 18-7514 del 9 ottobre 2023 avente a oggetto “Norme in materia di promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione della Misura “Supporto finanziario alle imprese per il rilancio e lo sviluppo”. Rettifica di mero errore materiale”;
- D.G.R. 22-8172 del 12.02.2024 di modifica della scheda tecnica della misura “Supporto finanziario alle imprese per il rilancio e lo sviluppo” approvata dalla D.G.R. n. 18-7514 del 9 ottobre 2023 e dalla D.G.R. n. 11-7649 del 6 novembre 2023 di cui sopra, che ha disposto, in particolare, di sostituire i riferimenti al regime di aiuto ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 con quelli al regime di aiuto ex Regolamento (UE) n. 2023/2831;
- D.D. n. _____ del _____ di approvazione del presente Bando, recante le modalità e procedure per la valutazione delle domande e la concessione degli incentivi a decorrere dal 01/07/2024.

Appendice 5 - ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE

Il presente bando **NON si applica** agli aiuti indicati agli artt. 1 dei Regolamenti (UE) n. 651/2014 e s.m.i. e n. 2023/2831 tra cui:

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione;
- g) aiuti alle imprese in difficoltà.

Se un'impresa operante in uno dei settori di cui alle precedenti lettere a), b), c) o d), opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. e/o del Regolamento (UE) n. 2023/2831 o svolge altre attività che rientrano nel campo di tali regolamenti, i predetti regolamenti si applicano agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile/distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma di detti regolamenti.

ULTERIORI ESCLUSIONI PER AIUTI A FINALITÀ REGIONALE PER INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI IN AREE 107.3.C

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. e ferme restando le disposizioni di cui alla presente Appendice 5, come sopra richiamate, sono escluse dalla possibilità di presentare domanda per aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i., le imprese che svolgono attività nei seguenti settori²⁷:

- siderurgico, della lignite, del carbone;
- dei trasporti e delle relative infrastrutture;
- della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
- della banda larga.

²⁷ Per le definizioni dei settori di attività si veda l'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.